

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 23 novembre 1993

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, oltre alla **Serie generale**, pubblica quattro **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:

- 1^a **Serie speciale**: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- 2^a **Serie speciale**: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a **Serie speciale**: *Regioni* (pubblicata il sabato)
- 4^a **Serie speciale**: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

RINNOVO ABBONAMENTI «GAZZETTA UFFICIALE»

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1994.

Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale che saranno inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1993.

Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disagi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano variazioni, il «predisposto» negli altri casi) evitando, se possibile, altre forme di versamento.

Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221.

S O M M A R I O

<p>LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI</p> <p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 agosto 1993 Istituzione dell'ente Parco nazionale dei Monti Sibillini. Pag 3</p>	<p>DECRETO 16 novembre 1993.</p> <p>Elenco delle società di assicurazione in possesso dei requisiti previsti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, per la costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici Pag. 10</p>
<p>DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI</p> <p>Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato</p> <p>DECRETO 11 novembre 1993.</p> <p>Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e le relative condizioni di polizza, presentate dalla Basilese vita nuova S.p.a., in Milano Pag 10</p>	<p>Ministero delle finanze</p> <p>DECRETO 7 ottobre 1993</p> <p>Istituzione di foglietti bollati per contratti di borsa a tre sezioni da L. 2.500 e da L. 3.000 Pag. 12</p> <p>DECRETO 15 ottobre 1993.</p> <p>Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Frosinone Pag 13</p>

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEI PRESIDENTI DELLA REPUBBLICA
6 agosto 1993

Istituzione dell'ente Parco nazionale dei Monti Sibillini.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante l'istituzione del Ministero dell'ambiente;

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, concernente disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente norme quadro in materia di aree protette;

Visto in particolare, l'art. 35, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sopra citata, con il quale è stabilito che «Ai parchi nazionali previsti dalla lettera c), comma 1, dell'art. 18 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e dell'art. 10 della legge 28 agosto 1989, n. 305, si applicano le disposizioni della presente legge, utilizzando gli atti posti in essere prima dell'entrata in vigore della legge stessa in quanto compatibili»;

Visti altresì gli articoli 8 e 9 della citata legge 6 dicembre 1991, n. 394, relativi alla istituzione e alla gestione degli enti parco;

Vista la delibera del CIPF in data 5 agosto 1988;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente in data 21 dicembre 1988 di istituzione della commissione paritetica, per la individuazione della perimetrazione provvisoria e delle misure provvisorie di salvaguardia del Parco nazionale dei Monti Sibillini.

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente in data 3 febbraio 1990 di perimetrazione provvisoria e misure provvisorie di salvaguardia del Parco nazionale dei Monti Sibillini;

Vista la nota del 24 marzo 1993, prot. n. 713.01.P.93, con la quale è stato richiesto alla regione Marche il parere di cui all'art. 8 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Vista la delibera n. 2015 del 5 maggio 1993 della giunta della regione Marche con la quale si richiede sia di modificare il confine della «zona 1» del Parco in modo che i centri abitati di Vetice, Tribio, Rubbiano, Roccaccia, in comune di Montefortino, ricadano nella «zona 2» definita dall'art. 2 del decreto ministeriale 3 febbraio 1990 come «ambito periferico e antropizzato»; sia di confermare esplicitamente la suddivisione del territorio del Parco nazionale dei Monti Sibillini in due zone così come indicato nel decreto ministeriale sopracitato.

Visto l'ordine del giorno del 29 giugno 1991, approvato dal consiglio comunale di S. Ginesio, con il quale si richiede la modifica della perimetrazione del Parco nazionale dei Monti Sibillini in località Pian di Picca;

Ritenuto di dover escludere dalla perimetrazione del Parco parte del territorio di S. Ginesio, in considerazione di quanto rappresentato dal comune stesso;

Viste le deliberazioni della giunta municipale del comune di Sarnano del 29 aprile 1993, n. 289, del 19 luglio 1993, n. 487 e del 22 luglio 1993, n. 502, con le quali si esprime contrarietà alla proposta di modifica del perimetro del Parco nazionale dei Monti Sibillini inviata dal Ministero dell'ambiente e la determinazione a rassegnare le dimissioni dell'intero consiglio comunale qualora i confini del Parco venissero ampliati rispetto a quelli previsti con il decreto ministeriale 3 febbraio 1990,

Ritenuto di poter escludere dalla perimetrazione del Parco l'intero territorio del comune di Sarnano attesa la limitata estensione della porzione del territorio comunale già inclusa nel perimetro provvisorio del Parco, le caratteristiche naturalistiche di detta porzione di territorio e l'insistenza sulla stessa di normative regionali di salvaguardia naturalistico-ambientali;

Considerata inoltre la possibilità di procedere all'ampliamento del perimetro del Parco nazionale dei Monti Sibillini secondo le modalità di cui al comma 1, lettere a) e b), e al comma 5 dell'art. 4 ed al comma 1 dell'art. 8 della legge 6 dicembre 1991, n. 394,

Considerato di poter accogliere la richiesta di modificare il confine della zona «zona 1» del Parco in modo che i centri abitati di Vetice, Tribio, Rubbiano e Roccaccia, in comune di Montefortino, ricadano nella «zona 2» definita all'art. 2 del decreto ministeriale 3 febbraio 1990 come «ambito periferico e antropizzato»;

Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 1992 di perimetrazione provvisoria del Parco nazionale del Gran Sasso - Monti della Laga, con il quale è stato inserito nel predetto Parco una porzione del territorio del comune di Arquata del Tronto, già inserita nel perimetro provvisorio del Parco nazionale dei Monti Sibillini;

Vista la nota del 26 marzo 1993, prot. n. 732.01.P.93, con la quale è stato richiesto alla regione Umbria il parere di cui all'art. 8 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Vista la delibera n. 2325 del 5 maggio 1993 della giunta della regione Umbria in cui si esprime parere positivo in merito alla proposta di perimetrazione definitiva del Parco nazionale dei Monti Sibillini e parere positivo in merito allo schema di decreto istitutivo dell'ente Parco, condizionato all'inserimento di una disposizione che recepisca, fino all'approvazione del piano del Parco e

del relativo regolamento, la normativa provvisoria di salvaguardia di cui al decreto ministeriale 3 febbraio 1990;

Ritenuto di poter accogliere le richieste di modifica dello schema di decreto istitutivo dell'ente Parco;

Ritenuto di dover confermare per le restanti aree la proposta di perimetrazione definitiva del Parco nazionale dei Monti Sibillini di cui alla nota del 24 marzo 1993, prot. n. 713.01.P.93;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 29 luglio 1993;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente;

Decreta:

Art. 1.

1. È istituito l'ente Parco nazionale dei Monti Sibillini.
2. L'ente Parco nazionale dei Monti Sibillini ha personalità di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente ed ha sede provvisoria in Visso (Macerata).
3. All'ente Parco nazionale dei Monti Sibillini si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70.
4. L'ente Parco nazionale dei Monti Sibillini è inserito nella tabella IV allegata alla predetta legge.
5. Il territorio del Parco nazionale dei Monti Sibillini è delimitato in via definitiva dalla perimetrazione riportata nella cartografia ufficiale depositata in originale presso il Ministero dell'ambiente ed in copia conforme presso la regione Marche, la regione Umbria e la sede dell'ente Parco nazionale dei Monti Sibillini, ed allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante, limitatamente al quadro d'unione in scala 1 : 100.000.
6. Il territorio del Parco è suddiviso in due ambiti, così come da zonizzazione riportata nella citata cartografia allegata, prevista dall'art. 2 del decreto del Ministro dell'ambiente in data 3 febbraio 1990, che rimarrà in vigore fino all'approvazione del piano del Parco.
7. Fino all'approvazione del regolamento del Parco, sono in vigore le relative misure di salvaguardia previste dalla stessa disposizione, ad integrazione dell'art. 11, comma 3, della legge n. 394/1991, in quanto compatibili ai sensi dell'art. 35, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394; ai fini dell'applicazione della legge n. 431/1985 si conferma che il territorio del Parco nazionale dei Monti Sibillini è sottoposto alle norme di salvaguardia ed alle procedure autorizzative previste nel piano paesistico ambientale regionale delle Marche e nel piano urbanistico territoriale della regione Umbria.
8. Con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il tesoro, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, è definita la dotazione organica dell'ente Parco.

Art. 2.

1. Sono organi dell'ente Parco nazionale dei Monti Sibillini:

- a) il presidente;
- b) il consiglio direttivo;
- c) la giunta esecutiva;
- d) il collegio dei revisori dei conti;
- e) la comunità del Parco.

2. La nomina degli organi di cui al precedente comma 1 del presente articolo è effettuata secondo le disposizioni e le modalità previste dall'art. 9, commi 3, 4, 5, 6 e 10, della legge n. 394/1991.

Art. 3.

1. Costituiscono entrate dell'ente Parco da destinare al conseguimento dei fini istitutivi:

- a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato;
- b) i contributi delle regioni e degli enti pubblici;
- c) i contributi ed i finanziamenti e specifici progetti;
- d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro di cui all'art. 3 della legge 2 agosto 1982, n. 512, e successive modificazioni ed integrazioni;
- e) gli eventuali redditi patrimoniali;
- f) i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi dei diritti di ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi;
- g) i proventi delle attività commerciali e promozionali;
- h) i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme regolamentari;
- i) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'ente Parco.

2. I contributi ordinari erogati dallo Stato sono posti a carico del cap. 1706 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1993 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Art. 4.

1. Per quanto non specificato nel presente decreto valgono le disposizioni di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 6 agosto 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SPINI, *Ministro dell'ambiente*

Registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 1993
Registro n. 2 Ambiente, foglio n. 75



Ministero dell'Ambiente

SERVIZIO CONSERVAZIONE DELLA NATURA

PERIMETRO DEL
PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI

QUADRI D'UNIONE

FOGLI 1:100.000

Assisi 123	Macerata 124	Fermo 125
Foligno 131	Norcia 132	Ascoli Piceno 133
Terni 138	L'Aquila 139	Teramo 140

TITOLO foglio
NUMERO foglio

= FOGLI I.G.M.
SCALA 1:100.000



= Foglio interessato
dalla perimetrazione

TAVOLETTE 1:25.000

-IV- -I- -IV- -I- -IV- -I-	123	124	125
-III- -II- -III- -II- -III- -II-			
-IV- -I- -IV- -I- -IV- -I-	131	132	133
-III- -II- -III- -II- -III- -II-			
-IV- -I- -IV- -I- -IV- -I-	138	139	140
-III- -II- -III- -II- -III- -II-			

NO NE	NO, NL
-IV- -I-	
SO SE	SO, SI
NO NE	NO, NE
-III- -II-	
SO SE	SO, SI

= TAVOLETTE I.G.M.
SCALA 1:25.000

(Orientamento e Quadrante)



= Tavoletta interessata
dalla perimetrazione

NOTA




= Area non inserita nella perimetrazione
provvisoria vigente

116	117	118
123	124	125
131	132	133

Macerata

Longitudine dal meridiano di Roma (Monte Mario)

MACERATA




Istituto geografico militare
 Composti nel 1958 dai rilievi del 1955

Ferrovia	Strada	Ferrovie a dir. banari	Stato
Stazione e P.	Strada con fermata autobus	a dir. banario	Regione autonoma
Ferrovia con telegrafo	Strada con fermata autobus	a dir. banario	Regione autonoma
Ferrovia con telegrafo	Strada con fermata autobus	a dir. banario	Regione autonoma
Ferrovia con telegrafo	Strada con fermata autobus	a dir. banario	Regione autonoma

In questa edizione i confini delle circoscrizioni amministrative sono indicati secondo la situazione 1° Gennaio 1981

La cartografia geogr. ed. nel corso d'anni di E. Sardo
Internazionale (veneta) e Roma, M. Marzi



F. 124



SERIE M 691 L
 FOGLIO MACERATA 124
 EDIZIONE 7 16/41

- 1 Fraz. del Com. di Vasso
- 2 " " Pievebovighiana

Ca. la glicale della Carta (1:50.000) di E. Sardo
 Tutti i diritti di riproduzione sono riservati.





Istituto geografico militare
 Compiuto nel 1924 dai cartografi del I.G.M. - 1250

Scala chilometrica da 1 a 100000
 Espressioni in metri

In questa sezione, con le linee di contorno, sono indicate le altitudini relative al livello del mare. Per le altitudini relative al livello del mare, si veda la scala chilometrica.


1° Gennaio 1975

Indifferenza nulla per i paesi e i centri

Limiti di Stato Regione Provincia

93A6499

1752



SERIE FI 691 L
 FOGLIO NORCIA 132
 EDIZIONE 8 1 G M I

- 1. Fras' del Cor' d' Vaso
- 2. Rocca S. Maria
- 3. Ascoli Piceno

COMUNI CHE HANNO CAMBIATO DENOMINAZIONE
 a. Castelsanqueto s/J Nera

Carta ufficiale dello Stato (Legge n. 281 del 28.2.1980)
 Tutti i diritti di riproduzione e di elaborazione sono riservati

